



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

Il presente disciplinare contiene gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di Cavenago d'Adda (LO) richiesta da LA MARMI LODI SRL C.F. 09376310968. L'istanza è stata presentata alla Provincia di Lodi in data 23/06/2022 (prot. prov. n. 19979).

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La derivazione di acqua pubblica sotterranea ha le seguenti caratteristiche: portata media pari a 0,11 l/s, portata massima pari a 11,10 l/s, volume derivabile annuo di 3.500 m³. L'acqua prelevata è destinata all'uso industriale.

ART. 2 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

I fabbisogni idrici verranno soddisfatti mediante n. 1 pozzo così caratterizzato:

- Foglio 12 mappale 409 del Comune di Cavenago d'Adda (LO)
- Profondità pozzo: -35 m da p.c.
- Diametro pozzo: 245 mm
- Diametro tubazione: 180 mm
- Filtri: da - 23 m a - 35 m da p.c.

ART. 3 – REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Il Concessionario dovrà dotarsi di idoneo sistema di misurazione delle portate affinché i volumi in capo a ciascuna possano essere contabilizzati. Ai fini della misura delle portate sollevate, dovrà essere garantito che la misura dei volumi emunti tramite misuratore di portata venga effettuata con errore massimo del 10% del volume misurato, tarando il contatore con frequenza quinquennale a partire dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative alle esecuzioni dei lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7) del R. D. 2/06, la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico.

Il concessionario non potrà accampare pretese od indennizzi di sorta avverso lo sfruttamento delle fonti/sorgenti ricadenti nel bacino sotteso alla derivazione che potranno essere utilizzate dagli Enti Pubblici per uso potabile.

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

La presente concessione potrà essere adeguata al sopravvenire di nuove norme legislative di carattere nazionale e regionale in materia di usi delle acque pubbliche. In tal caso la Provincia valuterà le eventuali modifiche di dettaglio da apportarvi, ovvero la riduzione dei quantitativi posti in concessione, con riferimento sia alla portata massima, sia alla portata media, senza che il concessionario possa accampare pretese o indennizzi di sorta.

ART. 5 – GARANZIE DA OSSERVARSI

In ogni caso il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ad indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia e pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati dall'esercizio della derivazione non rispondente alle regole d'uso.

Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto in essere all'atto dell'assentimento della concessione, che comportino qualsiasi variazione alle opere, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'U.O. Tutela Ambientale della Provincia di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di

Oltre a
Conces
del Re
Region
patrimo
(D.Lgs
la faul
esegu
termin

L'Amr
eserc
a sue
ed in
monit
altri E
l'Amr
deriv
dall'A
Lodi.

Lodi.

11

100

100

100

100

1

100

100

100

1

100

-

ART. 10 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Atto Unilaterale d'Obbligo/Disciplinare di Concessione, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n° 1775, del Regolamento Regionale n°2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n°152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), la vivibilità dell'ambiente, la flora e la fauna acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del Concessionario inadempiente provvedimenti restrittivi nei termini di Legge.

ART. 11 – VIGILANZA

L'Amministrazione concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti. Il concessionario sarà perciò tenuto: a) ad eseguire, a sue spese, le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura ed i dispositivi che saranno richiesti dalla stessa, anche per il monitoraggio della falda; b) a permettere il libero accesso al personale dell'Amministrazione concedente o di altri Enti incaricati negli impianti relativi alla concessione; c) ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Amministrazione concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa. Per le spese generali di controllo il concessionario è tenuto, se richiesto dall'Amministrazione concedente, ad effettuare gli appositi versamenti previsti dall'art. 225 del R.D. 1775/1933.

Lodi, 14/07/2026

IL CONCEDENTE

Provincia di Lodi

Il Dirigente

Ing. Michela Binda

Michela Binda

IL CONCESSIONARIO

L.M./h



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI LODI

PRODOTTO IL 22/07/2026 N. 192

CON € 200,00

La Funzionaria delegata(*)

(*) su atto di delega del Direttore provinciale

ABADI n° 1664 RDI del 14/05/2026

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE